



Prot. 514

**Tribunale di Savona
SEZIONE PENALE**

Visto il D.L. 7 marzo 2020 N.11;

considerato che, per quanto riguarda le competenze di questo Tribunale, il principio generale della legge è che **a partire dall'8/3/'20 tutte le udienze dovranno essere rinviate d'ufficio (quindi fuori udienza) a dopo il 22 marzo in relazione a tutti i procedimenti.**

Ciò, con alcune eccezioni e, principalmente, quella delle udienze di convalida di arresto o fermo, delle udienze in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive, delle udienze con detenuti o imputati sottoposti a misura cautelare o di sicurezza che espressamente richiedano che si proceda, dei processi in cui è necessario assumere prova indifferibile nei casi del 392 c.p.p. (è necessaria la richiesta della parte e la dichiarazione d'urgenza del giudice).

In tale periodo, è sospesa per legge la prescrizione, i termini di durata massima della custodia cautelare (art. 303 cpp), i termini per il riesame reale (art. 324 comma 7).

Sono sospesi, inoltre, i termini relativi a tutti gli atti dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dal 22 marzo;

si dispone:

Dalla data del 9 marzo 2020 in base al disposto del D.L. 7 marzo 2020 tutte le udienze sia camerali che dibattimentali sono rinviate d'ufficio (fuori udienza) con le eccezioni dei processi ex art. 2 c. 2 lett g).

A tal fine va apposto avviso sul sito del Tribunale, all'ingresso del Tribunale e sulle porte delle aule di udienza.

Gli sportelli della cancelleria del dibattimento e dell'ufficio Gip-Gup avviseranno che le parti e gli utenti riceveranno successivo avviso della data dei rinvii.

Ciascun magistrato, sia del settore dibattimento che dell'ufficio GIP-GUP, provvederà quanto prima ad elaborare un **provvedimento unico in cui saranno elencati i procedimenti interessati, la data originariamente prevista e la data del rinvio**, tenendo conto del proprio calendario di udienze, scaglionandole per orario, e dichiarando sospesa la prescrizione. Il provvedimento verrà depositato in cancelleria.

Del rinvio di udienza verrà dato avviso

- Al PM e ai difensori tramite PEC/SNT;
- Agli imputati utilizzando, per quanto possibile, l'art. 157 c. 8 bis c.p.p. (ciò è possibile nel caso in cui vi sia stata una prima notificazione valida all'imputato non detenuto ma non è possibile in caso di dichiarazione di domicilio in luogo diverso rispetto al difensore);
- ai testi, per quanto possibile tramite il portale del sito del tribunale

A tal fine si invitano i difensori a collaborare nel senso di fare eleggere il domicilio presso il proprio studio e comunque a dare il consenso alle notifiche ex art.157 c. 8 bis c.p.p.

Sono esclusi dal rinvio di ufficio :

- 1) **le udienze di convalida dell'arresto e i giudizi direttissimi;**
- 2) i procedimenti con persona sottoposta a **misura sicurezza detentiva** (Rems). Inoltre, sono esclusi i procedimenti a carico di persone sottoposte a misura cautelare per il processo per cui si procede qualora il detenuto, l'imputato o i loro difensori lo richiedano espressamente prima della data della udienza;
- 3) i processi in cui è necessario assumere prova indifferibile nei casi del 392 c.p.p. (è necessaria la richiesta della parte e la dichiarazione d'urgenza del giudice).

Quanto alle udienze di **convalida del fermo e dell'arresto** da parte dei Gip, il giudice valuterà la possibilità di collegamento in videoconferenza mediante il sistema SKYPE for business/LYNC, nel rispetto delle garanzie di legge di cui all'art. 146 bis disp. Att. c.p.p.. In particolare, disponendo una doppia linea telefonica; una linea privata con il difensore; la registrazione; la assistente d'udienza, in carcere, nei termini di cui all'art. 146 bis, comma 6, anche da parte di agente di polizia penitenziaria: tale modalità è stata avallata da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 20/05/2004 Ud. (dep. 08/06/2004) Rv. 228129.

Il difensore potrà scegliere se presenziare in carcere unitamente al proprio assistito a distanza o in aula di udienza ex art 146 disp att c.p.p.

Allo stesso modo si procederà per tutti i procedimenti con imputati detenuti, nei casi in cui, per quanto sopra detto, vadano celebrati.

Le udienze si svolgeranno a porte chiuse ex art 472 c.p.p..

Analogamente si procederà per **l'interrogatorio di garanzia e negli altri casi di cui al precedente punto 2).**

Quanto ai **processi per direttissima**, il giudice valuterà la possibilità di collegamento a distanza nelle forme sopradette e nel rispetto delle garanzie di legge.

Le suddette udienze, non escluse dal rinvio d'ufficio, verranno celebrate a porte chiuse ex art 472 c.p.p., tenendo tra i presenti la distanza di sicurezza.

L'accesso al Tribunale di persone estranee al processo per direttissima o convalida di arresto (quali parenti ed amici) sarà vietato.

I microfoni nelle aule di udienza dovranno essere di continuo disinfettati.

Al presente ordine di servizio, disposto per agevolare i magistrati e le cancellerie nei primi giorni dopo l'emanazione del decreto, seguirà altro ordine di servizio della Presidenza del Tribunale entro la data del 22 marzo 2020.

Si dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i Magistrati e a tutto il personale amministrativo degli uffici giudiziari di Savona, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati affinché avvisino i loro iscritti.

Imperia, 9 marzo 2020

Il Presidente della sezione penale

Marco Canepa

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Canepa', written in a cursive style.

